

**Ordinanza
sull'acquisto di fondi da parte
di persone all'estero
(OAFE)**

Modifica del 14 novembre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 1° ottobre 1984¹ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2007.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 211.412.411

Allegato 1
(art. 9 cpv. 1 e 5)

Contingenti d'autorizzazioni

¹ Il numero massimo, previsto per l'insieme del Paese, delle autorizzazioni per l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel è stabilito a 1500 l'anno.

² I contingenti d'autorizzazioni cantonali annui sono stabiliti come segue:

Berna	140	Appenzello Esterno	20
Lucerna	50	San Gallo	45
Uri	20	Grigioni	290
Svitto	50	Ticino	195
Obvaldo	20	Vaud	175
Nidvaldo	20	Vallese	330
Glarona	20	Neuchâtel	35
Friburgo	50	Giura	20
Sciaffusa	20		